



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI VENEZIA - MESTRE

SEZIONE 24

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SALINI	EDOARDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	PITTERI	ERMANN0	Relatore
<input type="checkbox"/>	CIMENTI	RENATO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2091/2014  
depositato il 17/12/2014

- avverso la sentenza n. 268/2014 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di  
TREVISO  
contro:

████████████████████  
████████████████████

**difeso da:**  
BETTIOL GIANLUIGI  
VIA A.G. LONGHIN, 1 31100 TREVISO

**e da**  
NASELLI GAETANO  
VIA A.G. LONGHIN N. 1 31100 TREVISO

**proposto dall'appellante:**  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO

**Atti impugnati:**  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01BS00065/2013 IRPEF-ADD.REG. 2008  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01BS00065/2013 IRPEF-ADD.COM. 2008  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01BS00065/2013 IRPEF-ALTRO 2008  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01BS03915/2012 IRPEF-ADD.REG. 2007  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01BS03915/2012 IRPEF-ADD.COM. 2007  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X01BS03915/2012 IRPEF-ALTRO 2007

SEZIONE

N° 24

REG.GENERALE

N° 2091/2014

UDIENZA DEL

11/11/2015 ore 09:30

N°

1823/15

PRONUNCIATA IL:

11/11/15

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

2/12/15

Il Segretario

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. [REDACTED] riceveva dall'Agenzia delle Entrate di Treviso avvisi di accertamento, con cui si accertava, per le annualità 2007 e 2008, redditi sintetici ai sensi dell'art. 38, co. 4 e 5 del D.P.R. 600/73, in sostanza in applicazione del "vecchio" redditometro.

Il contribuente ricorreva alla C.T.P. di Treviso avverso i suddetti avvisi, opponendosi, in particolare, alle modalità di computo delle spese di mantenimento dell'abitazione ed alla considerazione, nel redditometro, degli incrementi patrimoniali costituiti da acquisti di azioni e conferimenti in società.

La C.T.P. di Treviso, con sentenza 268/02/2014 depositata il 01.04.2014, accoglieva i ricorsi riuniti, così motivando: "La Commissione, esaminata la documentazione allegata, precisa che le supposizioni fatte dall'Ufficio non sono sostenute da prove concrete; infatti non vi è traccia di movimenti bancari che indichino passaggio di denaro tra le parti; infine, con riferimento alle spese di mantenimento dell'abitazione, si precisa che la moglie del ricorrente, intestataria dell'abitazione, aveva la capacità contributiva, documentata in atti, per sostenere, da sola, tutte le spese di mantenimento dell'abitazione".

### APPELLO DELL'UFFICIO

La sentenza è errata nella parte in cui ha ritenuto giustificati gli incrementi patrimoniali. In punto, la sentenza osserva " la parte precisa che gli atti servivano semplicemente per regolarizzare questioni familiari (si tratta di azioni cedute dalla moglie e dalla figlia al [REDACTED] e non vi è stato alcun passaggio di denaro. La Commissione precisa che le supposizioni fatte dall'Ufficio non sono sostenute da prove concrete; infatti non vi è traccia di movimenti bancari che indichino passaggio di denaro fra le parti".

Ebbene la sentenza, in punto, è errata in quanto attua una illegittima inversione dell'onere della prova, in violazione dell'art. 38 D.P.R. 600/73.

L'Ufficio, visto il comma 4° dell'art. 38 ed il D.M.10.09.92 (determinazione del reddito sintetico, applicando appositi coefficienti agli elementi indicatori di spesa), osserva che le norme suddette configurano una presunzione legale, che può essere

superata (inversione dell'onere della prova) dimostrando che il reddito sintetico accertato è costituito da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure da smobilizzi patrimoniali.

La sentenza ha operato una illegittima inversione dell'onere della prova, ove, a fronte della presunzione legale di cui agli incrementi patrimoniali, ha attribuito l'onere della prova all'Ufficio sostenendo che i contratti di acquisto di partecipazioni sono "supposizioni non sostenute da prove concrete".

Per contro vi è assenza di prova contraria.

Il contribuente sostiene che i contratti di compravendita delle azioni dalla moglie e dalla figlia sono in realtà delle donazioni, supportando l'affermazione con le dichiarazioni in tal senso delle congiunte.

L'Ufficio oppone il divieto civilistico di prove testimoniali nel caso di contratti di donazione dissimulati ed inoltre rigetta l'osservazione in sentenza che si tratta di donazioni perché non c'è traccia di movimenti bancari per il regolamento dei contratti.

L'Ufficio appunto respinge tale argomento perché gli estratti conto esibiti intanto si riferiscono agli anni 2007 e 2008, mentre due dei tre rapporti sono del 2009 e poi perché il pagamento può essere avvenuto senza transitare nel conto esibito.

Ulteriormente l'Ufficio ribadisce di aver correttamente imputato al sig. ████████ il 50% delle spese dell'abitazione, intestata alla moglie e rigetta, con apposite argomentazioni, la pretesa del contribuente, confermata dalla sentenza, che le spese di mantenimento siano state sostenute interamente dalla moglie.

#### CONTRODEDUZIONI CON APPELLO INCIDENTALE DEL CONTRIBUENTE E SUCCESSIVA MEMORIA DIFENSIVA

In via pregiudiziale, si contesta la tardività dell'appello dell'Ufficio e conseguente inammissibilità dello stesso.

La sentenza impugnata è stata depositata in segreteria in data 01.04.2014 e l'appellante ha notificato alla parte l'appello in data 18.11.2014.

Visto l'art. 51 del D.Lgs. 546/92 (termine d'impugnazione in appello), la scadenza per la notifica dell'appello cadeva lunedì 17/11/2014, mentre l'appello è stato notificato in data 18/11/2014.

Nelle controdeduzioni si osserva che risulta fuorviante la data indicata nell'ultima pagina dell'appello (busta della raccomandata di notifica) in quanto trattasi non di timbro postale, ma di una mera data apposta dall'Ufficio non costituente alcuna certezza. Invece risulta certa l'etichetta contenente il numero della raccomandata, 13896604487-4, da cui si evince, dall'esame del servizio di tracciatura delle raccomandate di Poste Italiane, senza alcun dubbio la data di ricezione da parte dell'Ufficio postale in data 18.11.2014 e quindi oltre il termine ammesso per l'opposizione (il sottoscritto relatore legge in realtà sopra l'etichetta la data del 17.11.2014).

Sul punto si esprime anche la memoria difensiva del 22.10.2015. Si ribadisce la tardività e pertanto inammissibilità dell'appello, posto che la raccomandata è stata accettata in data 18 novembre dall'Ufficio postale di Padova, mentre la scadenza era del 17.11.2014. La data indicata nella distinta di spedizione allegata all'appello (17.11.2014) riporta un timbro non in originale di Poste Italiane. In tali casi, la Cassazione sostiene che si debba far riferimento non alla data di spedizione dell'atto ma a quella di ricezione. Caso analogo è stato recentemente trattato dai Giudici della Commissione Tributaria Regionale, sezione n. 26, che hanno emesso la sentenza n. 1295/26/15 depositata il 11 agosto 2015, da cui si evince l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per tardività di notifica. L'Ufficio aveva adottato la stessa modalità di notificazione del caso in esame apponendo sulla distinta di spedizione un timbro non corrispondente a quello di Poste italiane, mentre dal sistema di tracciatura delle raccomandate di quest'ultima si individuava una data successiva a quella indicata sulla distinta. "Risultava evidente l'impossibilità di stabilire con assoluta certezza la data di spedizione dell'atto impugnazione" (allegato n. 1).

Con l'appello incidentale, il contribuente eccepisce quanto segue.

**Nullità dell'atto per mancato contraddittorio**

Nell'accertamento da redditometro l'amministrazione finanziaria deve sempre instaurare il contraddittorio preventivo con il contribuente, pena la nullità dell'atto.

Lo stabilisce la Cassazione n. 13289 del 16.06.2011, specificamente per gli accertamenti da "vecchio redditometro".

Lo stabilisce, in aderenza alla Giurisprudenza Europea, in termini generali la Cassazione n. 19667/14.

L'appello dell' Agenzia è da considerarsi illegittimo per non aver considerato il reddito dei familiari. Si ribadisce il concetto di ampliamento di ricchezza nell'ambito del nucleo familiare, palesemente disatteso dall'Ufficio accertatore. L'incremento patrimoniale utilizzato nel redditometro è da ricollegare alla capacità reddituale complessiva familiare e nella fattispecie a quella della moglie sig.ra [REDACTED] [REDACTED] per la quale è stata dimostrata ampia capacità reddituale rispetto alle spese sostenute. Infatti la disponibilità economica del coniuge proviene dalla vendita di partecipazioni sociali nel 2005 e 2007 per circa euro 3.700.000 e dal possesso di redditi di capitale da obbligazioni e titoli, di cui alle cospicue cedole ricevute .

Le capacità finanziarie della moglie giustificano l'operazione di compravendita delle quote societarie e degli altri beni indice.

L'accertamento è da considerarsi illegittimo per assenza di reddito presunto.

Per la compravendita delle quote della società [REDACTED] non vi è stato alcun movimento di denaro e ciò è suffragato dall'assenza del versamento contestato. In altre parole il versamento dell'importo contestato non è avvenuto, ancorchè indicato nella scrittura privata di compravendita del 27.02.2008, avuta luogo semplicemente per regolare rapporti ereditari. Nella scrittura privata la parte cedente dà atto di aver ricevuto il corrispettivo, ma si tratta di elemento meramente formale, sulla cui veridicità sostanziale il notaio non entra.

Si richiama in proposito la Cassazione n. 21442 del 10.10.2014, che conferma che il redditometro è illegittimo in ipotesi di atto simulato.

Peraltro dagli estratti di conti correnti esibiti tali versamenti non risultano.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Si esamina l'eccezione pregiudiziale del contribuente relativa alla tardività dell'appello e conseguente inammissibilità dello stesso. Si considera pertanto la documentazione prodotta sul punto dalle parti.

E' pacifico ed incontestato che il termine di notifica dell'appello sia il 17.11.2014 (sei mesi + 46 giorni). Si deve verificare dalla documentazione se sia stata rispettata.

La fotocopia della busta della raccomandata reca sopra l'etichetta con il numero della raccomandata (13896604487-4) la data del 17.11.2014. Si conviene con il contribuente che tale data non prova la data di spedizione perché non è un timbro postale, ma è stata apposta dall'Ufficio.

Il contribuente con il numero di raccomandata è acceduto al servizio web di tracciatura delle raccomandate di Poste Italiane e da esso risulta la data di spedizione del 18.11 e di consegna 19.11. Da tale accertamento quindi la spedizione risulterebbe fuori termine, ma riteniamo (in ciò confortati da Cassazione sul punto) che la tracciatura non fornisca valida prova legale della data.

Anche la data di spedizione apposta nell'avviso di ricevimento della raccomandata è irrilevante, perché apposta dall'Agenzia che spedisce.

Ci sembra invece determinante la data contenuta nel timbro apposto nella distinta di spedizione della raccomandata (17.11.2014) perché è il timbro di CMP (Centro Meccanografico Postale) di Padova al quale è stata presentata la distinta e la raccomandata, CMP che è, differentemente da quanto sostenuto dal contribuente, è un ufficio di Poste Italiane.

Concludendo, si ritiene che l'appello sia stato presentato in termine e quindi si rigetta la pregiudiziale in senso opposto.

Nel merito, si esamina l'eccezione del contribuente relativa al mancato contraddittorio preventivo. Relativamente al 2007, l'Ufficio ha inviato un primo questionario, a cui è stata data risposta compilativa, con memoria aggiunta; successivamente l'Ufficio, osservando esservi carenza di documentazione, ha invitato ad un contraddittorio, che si è svolto in data 27.09.2012. Visto il verbale di contraddittorio, si osserva che si è interlocuito su diversi punti dell'accertamento da "vecchio redditometro", ma non adeguatamente sul punto centrale degli incrementi patrimoniali.

In occasione del contraddittorio, è stato consegnato il questionario relativo all'anno 2008, poi compilato dal contribuente e consegnato in data 11.10.2012.

L'eccezione va accolta, aderendo alla tesi della necessità del contraddittorio ai fini della validità dell'accertamento, dovendosi garantire ogni possibilità di difesa al contribuente, come da sentenza di Cassazione n. 19667/2014, che, a sua volta, si è uniformata alla giurisprudenza CGUE sul punto.

Nel caso specifico, è vero che esiste un verbale di contraddittorio, che però riguarda il solo anno 2007 e che, in via sostanziale, non approfondisce il punto degli incrementi patrimoniali, non rispondendo l'Ufficio adeguatamente alle argomentazioni ed alle prove prodotte dal contribuente.

L'eccezione va quindi accolta, essendo il contraddittorio sul 2007 parziale, non sussistendo alcun contraddittorio sul 2008 e comunque non sussistendo, sia per il 2007 che per il 2008, alcun verbale di chiusura della fase pre-accertativa e tanto meno P.V.C..

Per quanto riguarda gli incrementi patrimoniali costituiti dall'acquisto di azioni dalla moglie [redacted] ed originanti nell'accertamento presunte quote di reddito negli anni 2007 e 2008, si concorda con l'appellato che la valutazione dell'operazione non può prescindere dalla considerazione della capacità reddituale complessiva familiare e, nella fattispecie, di quella della moglie.

E' stata dimostrata la disponibilità economica della moglie [redacted], derivante dalla vendita di partecipazioni sociali nel 2005 e 2007 per circa € 3.700.000 e dal possesso di redditi di capitale da obbligazioni e titoli.

Ciò rileva intanto al fine di dimostrare la capacità di sostenere le spese connesse all'abitazione ed altri cespiti, che hanno originato redditi presunti da redditometro; inoltre rileva nella valutazione delle operazioni di acquisto di azioni, considerate incrementi patrimoniali.

La sig. [redacted] avrebbe potuto, viste le suddette disponibilità, fornire al marito la provvista per acquistare da lei le azioni, con la quale lo stesso avrebbe poi pagato per l'acquisto; si sarebbe così avuto un doppio ed inutile passaggio di denaro.

I contratti di trasferimento di quote azionarie fra i coniugi, come pure fra [redacted] e la figlia, sono avvenuti senza alcun trasferimento di denaro e, come illustrato in primo grado, semplicemente per regolare rapporti ereditari all'interno della famiglia.

L'Ufficio basa la valutazione di effettività dell'incremento patrimoniale sul fatto che nella scrittura privata autenticata si dà quietanza di pagamento del prezzo.

In realtà si trattava di atto simulato, cioè di atto apparentemente a titolo oneroso, che simulava di fatto un atto a titolo gratuito, motivato dalla necessità di regolare rapporti ereditari fra i coniugi.

La sentenza di Cassazione n. 21442/2010 conferma che il redditometro è illegittimo in ipotesi di atto simulato, per fattispecie simile a quella de quo.

Il contribuente ha fornito la prova, esibendo gli estratti conto personale e della coniuge, dell'inesistenza di movimenti finanziari connessi alle operazioni di compravendita contestate.

La Commissione,

**P.Q.M.**

In parziale riforma della sentenza C.T.P. di Treviso n. 268/02/2014 depositata il 01.04.2014, respinge l'appello principale dell'Ufficio ed accoglie l'appello incidentale del contribuente.

Condanna l'Ufficio alle spese, liquidate in € 5.000,00, per entrambi i gradi di giudizio, oltre ad accessori di legge.

Venezia, 11.11.2015

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

